

Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Edizione provvisoria

D.L. 36/2022 - A.C. 3656

Parte I – Schede di lettura



Articolo 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)	399
Articolo 35, comma 1 (Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa	
e resilienza)	400
Articolo 35, comma 1-bis (Compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)	401
Articolo 36, comma 1 (Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)	403
Articolo 36, comma 2 (Tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)	404
Articolo 36, comma 2-bis (Contabilità speciale per il Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del	408
,	400
Articolo 36, comma 2-ter (Funzioni della Soprintendenza speciale per il PNRR)	409
Articolo 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)	411
Articolo 37-bis (Contratto di logistica)	421
Articolo 37-ter (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia	
residenziale pubblica)	422
Articolo 38 (Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»)	424
Articolo 39 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)	427
Articolo 40 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi	421
eventi turistici)	431
Articolo 41 (Misure per il funzionamento del CTS per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del CTS per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale)	136
	430
Articolo 42 (Modifiche all'art. 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)	440
Articolo 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti	
dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione	
di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano	4.40
dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale)	443
Articolo 44, comma 1, lettere da a) a d) (Formazione iniziale dei	447
docenti delle scuole secondarie)	447
Articolo 44, comma 1, lettera d)-bis (Razionalizzazione delle classi di concorso)	457
WE WOILDOIDO!	

Articolo 44, comma 1, lettere da e) a g) e 1) (Reclutamento dei docenti delle scuole secondarie)	458
Articolo 44, comma 1, lettere h) ed l) (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)	
Articolo 45 (Valorizzazione del personale docente)	
Articolo 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)	
Articolo 47 (Misure per l'attuazione del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione)	496
Articolo 48, comma 1, lett. a) (Monitoraggio delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR)	506
Articolo 48, comma 1, lett. b), c), d) (Abrogazioni)	
Articolo 48, comma 1, lett. d-bis) (Abrogazione di obblighi relativi	
alla demolizione di veicoli)	512
Articolo 48-bis (Clausola di salvaguardia)	514
Articolo 49, comma 1 (Disposizioni finanziarie)	
Articolo 49, comma 1-bis (Incremento per il 2022 del	
finanziamento dei centri di assistenza fiscale)	
Articolo 49, comma 1-ter (Contabilità speciali aree terremotate)	
Articolo 50 (Entrata in vigore)	520

Articolo 44, comma 1, lettere da a) a d) (Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie)

L'articolo 44, comma 1, lettera da a) a d), nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). La formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).

A tali fini, l'articolo in esame introduce le seguenti novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59¹⁷⁵:

- novella, al comma 1, lettera a), il Capo I recante nel testo vigente "Principi generali" - modificandone la rubrica e sostituendo gli articoli 1 e 2 di cui si compone. Nello specifico:
 - la rubrica, al fine di tener conto delle novità introdotte agli articoli 1 e 2, è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso";
 - il nuovo articolo 1, introdotto dalla lettera b), reca disposizioni sul "Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti". Il comma 1, in particolare, introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione che si rivolge ai docenti di posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La finalità dichiarata dalla disposizione è quella di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole. Siffatto modello mira a sviluppare in modo coerente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché a dare

¹⁷⁵ Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al riguardo, nel PNRR è effettivamente prevista la riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1). Essa è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito l'impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo.

L'impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

Si segnala, come peraltro precisato nella "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Documento CCLXIII, n. 1), che una prima parte della riforma era stata già attuata con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e segnatamente con l'articolo 59, recante misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente.

Il **comma 2,** oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, elenca gli **obiettivi del percorso di formazione iniziale**, **selezione e prova**. Nello specifico, tale percorso ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

- a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, e della partecipazione degli studenti rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
- b) le competenze proprie della professione di docente, e segnatamente quelle pedagogiche, relazionali, **orientative**, valutative, organizzative, **didattiche** e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari e con le competenze giuridiche, con particolare riferimento alla legislazione scolastica;
- c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati in relazione alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, in grado di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento e l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente, all'organizzazione scolastica e alla deontologia professionale.

I termini con carattere in grassetto contenuti alle lettere da a) a d) sono stati aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura.

Ai sensi del **comma 3**, la formazione iniziale è completata dalla **formazione continua obbligatoria** e dalla **formazione continua incentivata** di cui all'articolo 16-ter (introdotto dal presente articolo 44, comma 1, lettera h), si veda la relativa scheda di lettura) dei docenti di ruolo. Tale completamento avviene nell'ambito di un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, basato su metodologie didattiche innovative nonché su competenze linguistiche e digitali, **pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti** (i termini con carattere in grassetto sono stati inseriti nel corso dell'esame in prima lettura).

Per la realizzazione di tale obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 16-bis (anch'esso introdotto dal presente articolo 44, comma 1, lettera h), si veda la relativa scheda di lettura), operando in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, per un verso, indirizza lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico e, per l'altro, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. È espressamente previsto che le suddette iniziative formative si svolgano fuori dell'orario di insegnamento e siano definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

- il nuovo articolo 2 - introdotto dal comma 1, lettera c), anch'essa oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato - reca disposizioni in materia di sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo.

Ai sensi del **comma 1**, il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale (rispetto al testo originario del decreto legge viene meno la previsione che tale percorso si conclude con una prova finale, che peraltro continua ad essere prevista, seppur con modalità differenti). Nel percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), sono acquisite competenze cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato. Il riferimento al richiamato Profilo (con riguardo al quale cfr. il comma 5-bis dell'art. 2-bis) è contenuto nel testo modificato dal

Senato (mentre nel testo originario era presente un generico riferimento all'acquisizione di competenze sia teoriche che pratiche);

- b) un **concorso pubblico nazionale**, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un **periodo di prova in servizio** di durata annuale con test finale, e valutazione conclusiva.

Ai sensi del **comma 2**, la **formazione iniziale** dei docenti è progettata e realizzata **in coordinamento**:

a) con il **Piano nazionale di formazione** di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107¹⁷⁶.

Il richiamato comma 124 stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Quanto alle attività formative, esse sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80¹⁷⁷, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria;

b) con la **formazione continua incentivata** di cui all'articolo 16-*ter* (per la trattazione della quale si rinvia alla relativa scheda di lettura).

La formazione iniziale consiste in un percorso universitario e accademico finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, inclusivo di una prova finale articolata in una verifica scritta - che a seguito di una specificazione introdotta nel corso dell'esame in prima lettura è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato - ed una lezione simulata.

La formazione iniziale, in particolare, è finalizzata all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti **pedagogico**, **psicopedagogico**, **didattico**¹⁷⁸, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a realizzare una scuola di qualità e basata sui principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con

¹⁷⁶ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

¹⁷⁷ Recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione".

¹⁷⁸ Si tratta di competenze aggiunte nel corso dell'esame presso il Senato.

particolare attenzione al benessere psicofisico **ed educativo**¹⁷⁹ degli allievi con disabilità **e degli alunni con bisogni educativi speciali**¹⁸⁰.

Quanto alla **selezione dei docenti di ruolo** per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, il comma 2 stabilisce che essa avviene sulla base di un **concorso pubblico nazionale**. A tale concorso potranno partecipare (come si evince già dal comma 1 e come è reso esplicito dall'articolo 5 del d.lgs. 59/2017, come novellato dal presente articolo) coloro che hanno concluso la formazione iniziale. Ciò, fatta salva la possibilità di partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, anche per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, nonché, ai sensi dell'articolo 18-bis, sino al 31 dicembre 2024, per coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto (v. *infra*);

• introduce, con la **lettera** *d*), un nuovo **Capo I-***bis*, riguardante "**Percorso** universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie", composto dagli articoli 2-*bis* e 2-ter.

In particolare:

- l'articolo 2-bis disciplina, al comma 1, primo periodo, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per il quale è richiesta, a seguito delle modifiche intervenute in prima lettura, la frequenza obbligatoria. L'organizzazione e la gestione del medesimo percorso sono demandati alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le università e le istituzioni individuano, a tal fine, centri, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.

A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, il percorso di formazione iniziale è organizzato e impartito per le relative classi di concorso e con modalità di erogazione convenzionale. Tali modalità, come disposto dal secondo periodo (aggiunto in prima lettura) implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al venti per cento del totale.

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 (v. *infra*) sono definiti: a) i requisiti di accreditamento dei

¹⁷⁹ Si tratta di competenza aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.

¹⁸⁰ Si tratta di competenza aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.

percorsi di formazione iniziale, che devono garantirne "la elevata qualità e la solidità"; b) i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione; c) le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare, come previsto a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM (nel testo del decreto-legge si richiama una stretta relazione con il sistema scolastico).

Il comma 2 definisce le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo. Tale fabbisogno, come precisato nel corso dell'esame presso il Senato, comprende le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. A tal fine, il Ministero dell'istruzione stima, e successivamente comunica al Ministero dell'università e della ricerca, detto fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso. La stima del fabbisogno è effettuata in modo da generare, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. La finalità della norma è di evitare che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non è in grado di assorbire.

Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato disposto che, per i primi tre cicli dei percorsi di formazione iniziale (che si avvieranno a seguito del presente riordino), i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM (previsto ai sensi del comma 4).

Ai sensi del comma 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, viene definita la platea di coloro che possono accedere al percorso di formazione iniziale dei docenti. Nello specifico si stabilisce che di norma possono accedervi coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto come requisito per l'accesso ai concorsi (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2).

Si tratta dei seguenti titoli: la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma AFAM di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso del docente su posto comune), ovvero la laurea, il diploma AFAM di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato (nel caso di docenti tecnico-pratici).

In aggiunta, l'accesso al percorso formativo è altresì consentito a coloro che sono **regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli**. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Si tratta di consentire a tutti coloro che

frequentano l'ultimo biennio del percorso universitario o AFAM di poter contemporaneamente partecipare alla formazione iniziale, con la finalità di accelerare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

La richiamata disciplina fa salvi i margini di flessibilità dei relativi piani di studio e stabilisce che i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva. Al riguardo si rileva che il comma 4 prevede la possibilità di riconoscere crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (v.infra).

La definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022 (comma 4). Al riguardo, il DPCM dovrà attenersi a quanto previsto all'articolo 2, comma 2 (v. supra), che definisce, fra l'altro, le competenze e le conoscenze che devono essere centrali nell'offerta formativa. Il comma 4 specifica altresì che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell'offerta formativa "corrispondente a 60 crediti formativi" universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, sia compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. A seguito di una previsione introdotta in prima lettura, almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche nonché (a seguito di un'integrazione apportata nel corso dell'esame presso il Senato) gli aspetti connessi all'inclusione scolastica. Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato altresì integrato il testo originario del decreto-legge stabilendo che: per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non possa essere inferiore a 12 ore; il DPCM (di cui al primo periodo) determini il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; il medesimo decreto definisca la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale; fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, sia comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; il decreto definisca linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti.

Al richiamato **DPCM** (ai sensi del **comma 5**) è altresì demandata la **definizione**:

- i) degli *standard* professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato (nel testo originario il riferimento era alle competenze professionali *tout court*);
- ii) delle modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata;
- iii) degli **standard** necessari ad assicurare una **valutazione** omogenea dei partecipanti;
- iv) della composizione della relativa commissione giudicatrice. In proposito, la disposizione prescrive che della commissione faccia parte un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno, che sia esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, che a seguito di una modifica intervenuta in prima lettura può anche essere individuato fra i tutor (cfr comma 6). E' espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, a seguito di una ulteriore modifica intervenuta in prima lettura, al medesimo DPCM è demandata la definizione del **Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato** e delle modalità della loro verifica.

Nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali (ai sensi del comma 6) sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si segnala che non è previsto alcun termine per l'adozione di detto decreto.

Per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri nel testo del decreto-legge in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tale autorizzazione di spesa è stata originariamente disposta con riferimento alla istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della richiamata legge n.107 del 2015, la Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno

scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione (allora MIUR), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post *lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione (v.infra). La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Si veda al riguardo altresì il <u>D.P.C.M. 28 novembre 2016</u>, recante "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

Nel corso dell'esame in prima lettura, si è disposto che una parte degli oneri (tutti quelli previsti per gli anni 2022 e 2023, nonché una quota di quelli previsti per il 2024), inizialmente posti a carico della carta del docente, siano posti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 2004. Rimangono nello specifico a carico delle risorse destinate a finanziare la carta del docente 19 milioni di euro nel 2024 e 50 milioni a partire dal 2025;

- l'articolo 2-ter disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'abilitazione, ai sensi del **comma 1**, è conseguita a seguito dello **svolgimento del richiamato percorso** universitario e accademico **di formazione iniziale**, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi (cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera *a*)) e inclusivo del superamento di una prova finale (cfr. l'articolo 2-*bis*, comma 5). Nel corso dell'esame presso il Senato, tale disposizione è stata integrata prevedendo che alla prova finale si acceda in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

Viene, in proposito, specificato che l'abilitazione:

- i) non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato (**comma 2**);
 - ii) ha durata illimitata (comma 3).

È infine consentita una modalità semplificata per il conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno (comma 4). A tal fine, si prevede per costoro l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto. Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato precisato che rimane fermo il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso ed è stato aggiunto un ultimo periodo nel quale si stabilisce un numero minimo di ore (che non può essere inferiore a 12) di impegno in presenza nelle classi nell'ambito dell'attività di tirocinio per l'acquisizione di ciascun credito formativo.

Il **comma 5** dispone che, con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Tali oneri sono posti a carico dei partecipanti.

Articolo 44, comma 1, lettera d)-bis (Razionalizzazione delle classi di concorso)

La lettera d)-bis dell'articolo 44, comma 1, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca la revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento.

La disposizione in commento, nel puntare alla razionalizzazione delle classi e al loro accorpamento, ha l'obiettivo di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

Il richiamato decreto interministeriale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

A tali fini, l'articolo in esame novella **l'articolo 4** ("Classi di concorso") del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 **tramite inserimento del comma 2-bis.**

Al riguardo, la novella si inserisce in un quadro normativo che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n.59 del 2017, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. Ciò al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire, in tal modo, un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge sulla "buona scuola" (la n. 107 del 2015).

Il comma 2, nel disciplinare le modalità di adozione di detto decreto, stabilisce prevede i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Si dispone, infine, che dall'attuazione delle disposizioni in esame (art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017) non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44, comma 1, lettere da e) a g) e i) (Reclutamento dei docenti delle scuole secondarie)

L'articolo 44, comma 1, lettere da *e*) *a* g), e *i*), nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con riguardo ai requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo. Si tratta di ulteriori tasselli (oltre a quelli definiti ai sensi del comma 1, lettere da *a*) a *d*), cfr. relativa scheda di lettura) diretti a dare attuazione alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).

In via ordinaria, si prevede che possano partecipare ai concorsi (banditi con cadenza annuale) i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. L'immissione in ruolo è subordinata all'effettuazione del periodo di prova, di durata annuale, e al suo superamento (tramite test finale e valutazione conclusiva).

A tale modalità ordinaria di reclutamento, se ne affiancano altre due, con carattere derogatorio:

- i) una prima, che consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l'effettiva immissione in ruolo;
- ii) una seconda, che permette, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

A tali fini, l'articolo in esame introduce le seguenti novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59¹⁸¹:

• novella il Capo II ("Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali") - ai sensi del comma 1, lettera e) - tramite sostituzione dell'articolo 5 relativo ai requisiti di partecipazione al concorso.

Secondo il testo previgente dell'articolo 5, i requisiti di accesso al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado erano individuati nel possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure nel possesso congiunto: a) della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di un titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) di 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Ai fini dell'accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnicopratico, era richiesto il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

- a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Ai fini dell'accesso al concorso relativamente ai posti di sostegno, il testo previgente dell'articolo 5 richiedeva, oltre al possesso dei richiamati requisiti, previsti anche per gli altri docenti, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il **nuovo articolo 5** del d.lgs. n.59 del 2017, per un verso, conferma l'impianto della disciplina previgente e, per l'altro, la modifica al fine di inserire, **fra i requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso**, il **possesso dell'abilitazione all'insegnamento** conseguita in esito allo svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale

¹⁸¹ Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

(di cui all'articolo 2-ter, cfr. la relativa scheda di lettura), salvo quanto disposto al comma 4 e all'articolo 18-bis (cfr. la relativa scheda di lettura).

Nello specifico, si prevedono i seguenti requisiti:

- a) per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, occorrono (comma 1):
 - i) il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso;
 - ii) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;
- b) per la partecipazione al concorso relativamente ai **posti di insegnante tecnico-pratico (comma 2)**,
 - i) il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso;
 - ii) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso;
- c) per la partecipazione al concorso relativamente ai **posti di sostegno**, il superamento dei **percorsi di specializzazione** per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di cui al regolamento approvato con <u>decreto del Ministro dell'istruzione</u>, <u>dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010</u>¹⁸²). Per tale categoria di docenti non è dunque richiesta l'abilitazione.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto il richiamo (si vedano le lettere a) e b) dell'elenco che precede) al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, introdotto all'articolo 2-bis del d.lgs. n.59 del 2017, come modificato dal decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura). Inoltre, con riguardo agli insegnanti tecnico-pratici, è sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n.59 del 2017.

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». In particolare, l'art. 13 del regolamento reca disposizioni relative ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Al riguardo, la disposizione da ultimo richiamata stabilisce che i requisiti richiesti a tale categoria di docenti fanno riferimento ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Il comma 4, come già anticipato, consente la partecipazione al concorso anche agli insegnanti su posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici (tale specificazione è stata aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura, tenuto conto che agli insegnanti di sostegno non è richiesta, come detto, l'abilitazione) che non siano in possesso della predetta abilitazione all'insegnamento, a condizione che possano vantare un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso. I tre anni, che possono anche non essere continuativi, devono tuttavia essere posseduti nei cinque anni precedenti. Tale periodo di insegnamento è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n.124 del 1999, per il quale il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

A seguito di modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, si precisa che è comunque richiesto il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e che è necessario che almeno uno dei tre anni di servizio sia stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

In tema di possibilità di partecipazione ai concorsi da parte dei docenti in possesso di anni di servizio pregresso, si segnala che l'articolo 59 del DL n.73 del 2021, al comma 10-bis, stabilisce che i bandi dei concorsi di cui al comma 10 (cioè i "concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno"), emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.

Al riguardo, tale disposizione (s'intende per quanto concerne il reclutamento del personale docente della scuola di secondo grado) non risulta (neanche implicitamente) abrogata dal decreto-legge in esame, tanto più che essa è fatta salva dall'articolo articolo 46, ai sensi del quale resta ferma "la riserva dei posti di cui all'articolo 10-bis"(si veda in proposito la relativa scheda di lettura). Dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. n.59 del 2017 (introdotto dal presente articolo 44, comma 1, lettera e)), che consente ai docenti non abilitati, se in possesso di tre anni di servizio maturati nell'ultimo quinquennio, di partecipare ai predetti concorsi, e l'articolo 59, comma 10-bis, del DL n.73/2021, che pone una riserva in favore dei docenti che hanno maturato i richiamati tre anni di servizio nei dieci anni precedenti, ne deriva che gli insegnanti in possesso di tre anni di servizio negli ultimi dieci, ma non negli ultimi 5, potranno sì beneficiare della riserva di posti messi concorso prevista nel DL n.73, ma per partecipare dovranno prima acquisire l'abilitazione al termine del percorso di formazione iniziale universitario o accademico.

• novella il Capo III, sostituendo la rubrica con la seguente: "Periodo di prova e immissione in ruolo" e sostituendo l'articolo 13 (comma 1, lettere f) e g)).

In proposito, si segnala che nel testo previgente, il Capo III ("Percorso annuale di formazione iniziale e prova") - a seguito delle abrogazioni degli articoli da 8 a 12, dei commi 2 e 4 dell'articolo 13 e dell'articolo 14 disposte dall'art. 1, comma 792, lett. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145 - era composto dei soli commi 1 e 3 dell'articolo 13 in materia di accesso al ruolo, ora sostituiti dal nuovo articolo 13 (v. *infra*).

Il nuovo articolo 13 reca disposizioni in materia di anno di prova e immissione in ruolo.

Ai sensi del comma 1, l'effettiva immissione in ruolo è condizionata all'esito positivo del periodo annuale di prova in servizio, cui sono sottoposti i vincitori del concorso su posto comune, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso deve: i) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; ii) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; iii) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. Tale valutazione è effettuata sulla base di un'attività istruttoria da parte di un docente cui sono affidate, dal medesimo

dirigente scolastico, le funzioni di *tutor*, le quali - come espressamente previsto - non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti, che si rinnova con cadenza triennale ed è costituito dal dirigente scolastico, che lo presiede, nonché dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 11 del d.lgs. 297/1994, il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica (di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*.

In caso di **mancato superamento** del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

La definizione delle modalità di svolgimento del test finale e dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022.

Una disciplina *ad hoc* è prevista, al **comma 2**, **per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza possedere l'abilitazione**, ai sensi del nuovo articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017. Quest'ultima disposizione, come illustrato (v. *supra*), riconosce tale facoltà nei confronti di coloro che possono vantare, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un **servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, **nei cinque anni precedenti** (v. *supra*).

Per costoro, nello specifico, è prevista:

- i) la sottoscrizione di un **contratto annuale di supplenza** con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta;
- ii) la partecipazione al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, e non dei 60 richiesti come regola generale per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento (cfr. art.2-bis, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017 come modificato dal presente decreto-legge).

La disposizione specifica che detta partecipazione avviene con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal richiamato DPCM (di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis).

Una volta conseguita l'abilitazione, a seguito del superamento della prova finale del "percorso universitario" - rectius del "percorso universitario o accademico"- di formazione iniziale, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al **periodo annuale di prova in servizio** che, se superato, comporta automaticamente la definitiva **immissione in ruolo**.

La disposizione in esame specifica altresì che la disciplina dell'anno di prova cui sono sottoposti i docenti in commento (che come detto hanno partecipato al concorso in virtù dei pregressi anni di servizio e che sono comunque tenuti a conseguire l'abilitazione, prima di sostenere l'anno di prova) è la medesima descritta (per tutti gli altri docenti) al comma 1 del presente articolo (v. *supra*).

Ai sensi del **comma 3**, i contenuti dell'offerta formativa rivolta a tali docenti (che, come detto, deve corrispondere a 30 crediti formativi universitari o accademici relativi al percorso di formazione iniziale), le modalità di svolgimento della prova finale del medesimo percorso formativo (che deve necessariamente comprendere una lezione simulata), nonché la composizione della relativa commissione sono definiti con il medesimo **DPCM** di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis del d.lgs. n.59 del 2017. **Nel corso dell'esame presso il Senato** è stato specificato che:

- i) i vincitori di concorso accedono di diritto alla formazione iniziale. Sebbene l'accesso alla formazione iniziale non sia soggetto a restrizioni, tale precisazione parrebbe finalizzata ad accordare una priorità a tali vincitori, onde evitare che essi possano trovare ostacoli a partecipare ai percorsi universitari (anche solo connessi ad un'eventuale ridotta capacità di offerta formativa delle università e delle accademie) per l'acquisizione dei 30 crediti formativi abilitanti, ritardandone così l'immissione in ruolo;
- ii) la prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

Come illustrato, tale decreto definisce i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari

per la formazione iniziale, le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso formativo, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti, nonché la composizione della relativa commissione giudicatrice (cfr. commi 4 e 5 dell'articolo 2-bis del citato d.lgs. n.59). Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i contenuti dell'offerta formativa rivolta a coloro ai quali - nel periodo transitorio - è consentito di partecipare ai concorsi purché abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso di formazione iniziale e la composizione della relativa commissione (si veda l'articolo 18-bis).

Anche per i vincitori del concorso su posto di sostegno l'immissione in ruolo è condizionata al positivo superamento di un periodo annuale di prova in servizio (comma 4), al quale si applicano le disposizioni valevoli per i vincitori del concorso su posto comune di cui al comma 1.

Ai sensi del **comma 5**, in esito al positivo superamento del periodo annuale di prova in servizio (che contempla un test e una valutazione finali), il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per un periodo non inferiore a tre anni. La disposizione precisa che in tale periodo è compreso l'anno di prova, al quale, con riferimento ai richiamati soggetti di cui al comma 2 e a coloro che si avvalgono dell'art. 18-bis¹⁸³ (introdotto dal presente articolo 43 del DL), si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione. É tuttavia fatto salvo il caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹⁸⁴, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Con riguardo al citato articolo 33, esso: a) al comma 5 prevede che il lavoratore che assiste persone con "handicap in situazione di gravità" ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede; b) al

¹⁸⁴ Recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

¹⁸³ Si tratta di coloro che, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), partecipano al concorso (e lo vincono) avendo maturato solo 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Costoro sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

comma 6, dispone - fra l'altro - che la persona portatrice di *handicap* maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Al docente è consentito, in ogni caso, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (comma 6);

• novella il Capo V relativo alla fase transitoria, inserendo - ai sensi del comma 1, lettera i) - l'articolo 18-bis, recante "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo".

Nello specifico, ai sensi del comma 1, sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (di cui all'articolo 2-bis del d.lgs. n.59 del 2017, come modificato dal presente decreto-legge), a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

La disposizione si pone in deroga alla disciplina generale che, come illustrato, richiede il conseguimento di 60 crediti per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento (cfr. art.2-bis, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017 introdotto dal presente decreto-legge), come condizione necessaria per la partecipazione ai concorsi (fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2-ter)¹⁸⁵.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato stabilito che sino al 31 dicembre 2024:

- i) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (comm1, ultimo periodo);
- ii) ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di

Tale disposizione estende la partecipazione al concorso anche a coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, a condizione che vantino un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso.

sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. In tale accezione sono compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. A tali docenti è richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con le medesime modalità previste per lo svolgimento della formazione iniziale universitaria o accademica (cfr. art. 2-bis, per l'illustrazione del quale si rinvia alla relativa scheda di lettura). Nello specifico, è richiamata la modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale (comma 1-bis).

Il **comma 2** demanda **al DPCM** di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis (v. supra), con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo:

- la definizione dei **contenuti dell'offerta formativa** corrispondente **a 30 crediti formativi** che consentono, nel periodo transitorio, la partecipazione al concorso;
- la definizione dei contenuti dell'offerta formativa corrispondente agli **ulteriori 30 crediti formativi** di completamento della formazione iniziale universitaria e accademica;
- l'individuazione delle **modalità di svolgimento della prova finale** del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta ed una lezione simulata;
- l'indicazione delle modalità di **composizione della relativa commissione**, all'interno della quale è previsto che sia presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale competente e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. È espressamente previsto che la nomina di personale scolastico nella commissione non determini oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato previsto che i richiamati vincitori accedano di diritto ai percorsi formativi di completamento della formazione iniziale ed è stato specificato che il componente esterno della richiamata commissione possa essere individuato tra i tutor (cfr. art. 2-bis, comma 6).

Ai sensi del **comma 3**, è previsto che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato possedendo 30 crediti formativi, secondo quanto previsto al comma 1, sottoscrivano un **contratto annuale** di supplenza, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e, a seguire, completino il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, acquisendo

cioè almeno gli ulteriori 30 crediti formativi, con oneri a proprio carico, come definiti dal DPCM di cui all'articolo 2-bis, comma 4. É previsto che rimanga fermo quanto disposto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, introdotto dall'articolo 46 del presente decreto-legge (si veda la relativa scheda di lettura).

Il richiamato comma 10-*ter* stabilisce che, ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*¹⁸⁶, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria prevista nel medesimo articolo 59 (comma 10, lettera *d*)) sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera *d*-bis) - che riguarda i soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso in applicazione del comma 4 dell'articolo 5 e dell'articolo 18-*bis* del d.lgs. n.59 del 2017, come novellato dal presente articolo 44.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori: conseguono **l'abilitazione** all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter; sono, conseguentemente, **assunti a tempo indeterminato** e sottoposti al periodo annuale di **prova in servizio**; sono infine definitivamente **immessi in ruolo**, al positivo superamento del periodo di prova.

La disposizione specifica che si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Quest'ultimo comma, come segnalato (v. *supra*) stabilisce che al fine di considerare superato positivamente il periodo di prova il vincitore di concorso su posto comune deve: i) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche; ii) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; iii) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti. Tale valutazione è effettuata sulla base di un'attività istruttoria da parte di un docente al quale sono affidate, dal medesimo dirigente scolastico, le funzioni di *tutor*.

Quella descritta al comma 3 è una procedura che presenta analogie con quella prevista per i vincitori di concorso che hanno potuto partecipare, pur non possedendo l'abilitazione, ai sensi del nuovo articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.59 del 2017. Si tratta di coloro che vantano, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni

anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

26

Ai sensi dell'articolo 59, comma 10-bis, del DL n.73 del 2021, i bandi dei concorsi di cui al comma 10, che sono emanati (secondo modalità semplificate ivi elencate) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre

scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Per costoro, nello specifico, è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l'Ufficio scolastico regionale competente. Contestualmente sono tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi (e non 60 che sono richiesti, come regola generale, per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento), con oneri a loro carico.

Solo successivamente al conseguimento dell'abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, comporta automaticamente l'effettiva immissione in ruolo.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato aggiunto il comma 3-bis, ai sensi del quale in caso di esaurimento delle graduatorie riferite ai concorsi ordinari per docenti sul sostegno (di cui al comma 3 dell'articolo 5), al fine dell'immissione in ruolo dei medesimi docenti, sino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale (ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies dell'articolo 1 del decreto-legge n.126 del 2019, conv., con modif, dalla legge n. 159/2019). Tale utilizzo è previsto solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del medesimo articolo.

Si ricorda che i commi 17-17-septies dell'articolo 1 prevedono che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province.

Nello specifico delle disposizioni richiamate, l'articolo 1, comma 18-decies, del citato articolo 1 del DL 126/2019, per quanto interessa in questa sede, autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione (nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Il comma 18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento.

Ai sensi del comma 17-ter del medesimo articolo, gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis¹⁸⁷, nel limite dei posti di cui al comma 17.

Ai sensi del quale i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 44, comma 1, lettere h) ed l) (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

L'articolo 44, comma 1, lettera h, nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di formazione in servizio con l'obiettivo di attuare la Riforma "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo" contenuta nel PNRR (M4C1-Riforma 2.2).

La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dall'istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Le disposizioni in esame individuano le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuiscono la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi, ne definiscono gli organi (Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale), le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1).

La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuto un incentivo economico. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.

A tali fini, l'articolo in esame introduce le seguenti novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59¹⁸⁸:

¹⁸⁸ Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione

Inserisce - al **comma 1, lettera** *h***)** - il **nuovo Capo IV-***bis*, recante "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata", che si compone degli **articoli 16-***bis* e **16-***ter*.

L'articolo 16-bis, nello specifico, al comma 1, istituisce la Scuola di alta formazione dell'istruzione, con sede legale in Roma. La Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, assolve ai seguenti compiti:

- a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Tale funzione è svolta assicurando coerenza e continuità con la formazione iniziale (di cui all'articolo 2-bis, v. supra) e nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;
- b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- c) si fa carico dei compiti connessi alla formazione continua degli insegnanti (cfr. l'articolo 16-ter, v. infra).

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato specificato che le attività della Scuola di cui alle lettere a) e b) sono volte a garantire elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi del **comma 2**, la Scuola **si avvale**, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (<u>Indire</u>) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (<u>Invalsi</u>);

Inoltre, per le funzioni amministrative, si raccorda con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione.

Infine, può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

Per quanto concerne gli organi della Scuola, il **comma 3** individua: il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

Quanto nello specifico al **Presidente** (comma 4), esso:

- è individuato con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, tra professori universitari ordinari o tra soggetti **con competenze manageriali parimenti** dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale **nell'ambito dell'istruzione e formazione** (la parte in carattere grassetto è frutto di un'integrazione effettuata **in prima lettura**). Nel testo del decretolegge, il Presidente può essere individuato, oltre che fra i professori universitari, tra altri soggetti parimenti dotati di comprovata qualificazione professionale.

Se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Qualora non sia dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito;

- dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta;
- è "preposto alla Scuola", ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo;
- è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale e sentito il Comitato d'indirizzo.

Quanto al Comitato d'indirizzo (comma 5), esso:

- è composto da cinque membri: il Presidente della Scuola, con funzioni di presidente del medesimo comitato, i Presidenti di Indire e di Invalsi, nonché due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Ai componenti spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
 - dura in carica tre anni.
- attraverso il Direttore generale (v.nfra), cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola;
- approva, all'atto dell'insediamento, il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.

Ai sensi del **comma 6**, presso la Scuola, è istituita una **Direzione generale**, il cui Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Il Direttore generale resta in carica per tre anni, con incarico rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Quanto al Comitato scientifico internazionale (comma 7), esso:

- ha il compito di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione;
 - rimane in carica quattro anni;
- è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, con il quale si dà conto dei criteri di nomina seguiti. Ai componenti spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il **comma 8** dispone che la **dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1** di cui all'Allegato A (introdotto nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall'Allegato 2 al provvedimento in esame). Essa prevede 14 unità,

articolate nel Direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1.

Il medesimo comma 8 reca inoltre misure per il **reclutamento del personale amministrativo** delle aree in sede di **prima applicazione**. In particolare, la Scuola: i) nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione; ii) con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, conferisce l'incarico (ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), a dirigenti delle amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

E' espressamente sancito che nella Scuola non sia impiegato, a qualunque titolo, personale docente del comparto Scuola.

Il **comma 9** dispone l'autorizzazione della spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo in esame (art. 16-bis), quantificata in **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, e provvede alla relativa copertura.

La Relazione tecnica al decreto-legge in esame dà conto della quantificazione degli oneri, consistenti nella somma degli importi lordi corrisposti per le voci stipendiali del Presidente e del personale amministrativo, nonché dei rimborsi spese e di ulteriori spese di funzionamento. Si veda al riguardo la seguente tabella.

¶ Voci-di-costo-relative-alla-Scuola-di-alta- formazione□	¶ Importo-annuo-lordo-a-carico- dello-Stato¤
Presidente:	246.846,420
Direttore- Generale- (Dirigente- di- prima- fascia)- n.10	246.846,420
n.·1·Dirigente di seconda fascia □	151.165,3¤
n.·12·funzionari·area·III·F1□	542.522,24¤
Rimborsi· spese· per· il· Comitato· d'indirizzo· e· scientifico-internazionale·	80.000,00¤

In particolare, è previsto che, per gli anni dal 2023 al 2026, alla copertura si provveda mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 (si tratta delle risorse destinate alla carta del docente cfr. la scheda di lettura riferita all'articolo 44, comma 1, lettere da *a*) a *d*).

Come già anticipato, fra le misure previste nel PNRR, è presente la menzionata Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo. Come si legge nel Piano presentato alle autorità europee, la riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all'erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnicoscientifico di elevato profilo professionale (Presidenti di INDIRE, INVALSI, Accademia dei Lincei, rappresentanti OCSE e UNESCO, direttori dei Dipartimenti universitari di pedagogia che partecipano in ragione del loro incarico e senza oneri ulteriori). Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione. La Scuola svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa, che si svolgerà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere.

L'attuazione della riforma sarà a carico del Ministero dell'Istruzione. La "promulgazione della legge" è prevista nel 2022 e la piena attuazione della riforma avverrà entro il 2025.

L'articolo 16-ter introduce disposizioni in materia di formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti.

Sebbene l'articolo 44 in commento, che inserisce l'articolo 16-ter nel d.lgs. 59/2017, rechi disposizioni sulla "formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie", la disciplina recata al presente articolo si rivolge anche al personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 16-ter specifica infatti che al fine di incrementare l'accesso alla formazione in servizio è introdotto un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva "per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico".

Entrando nel merito dell'articolo 16-ter, il comma 1 introduce, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e - a seguito di un'integrazione effettuata in prima lettura - e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema (tale riferimento è stato aggiunto in prima lettura) e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale.

Tale formazione si inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riguardo alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e mira a consolidare e rafforzare consolidare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche.

La disposizione fa salva la formazione obbligatoria comprensiva delle competenze digitali e dell'uso critico e responsabile degli strumenti digitali.

Fra le attività presenti in detti percorsi, sono esplicitamente menzionate, a seguito di un'ulteriore modifica apportata in prima lettura, le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche 189. Siffatte attività formative, volte a rafforzare sia le conoscenze sia le competenze applicative, sono svolte dal docente in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. A seguito delle modifiche introdotte in prima lettura:

- i) viene demandata **alla contrattazione collettiva** la definizione delle modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, della loro durata e delle eventuali ore aggiuntive ¹⁹⁰, esse sono definite;
- ii) si stabilisce che la partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolga al di fuori dell'orario di insegnamento e sia retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Al riguardo, occorre tener conto che il **comma 4, primo periodo**, stabilisce che l'accesso ai predetti percorsi di formazione avviene (nei limiti delle risorse di cui al comma 9), dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria, divenendo obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto ai sensi del comma 8.

Il nuovo sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo fa esplicitamente salvo quanto previsto:

- dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
Tale disposizione, come accennato (v. supra), stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tali attività formative sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in

00

¹⁸⁹Rispetto al testo modificato nel corso dell'esame presso il Senato, nel decreto-legge originario erano previste le "attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche"

Al riguardo, nel corso dell'esame in prima lettura è stato espunta la previsione che la partecipazione alle attività formative dei percorsi in questione si svolge fuori dell'orario di insegnamento.

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80</u>, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria;

- dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina i contratti collettivi nazionali e integrativi nel pubblico impiego.

In prima lettura è stata espunta la previsione, recata al comma 1, secondo cui, nel caso in cui le attività di aggiornamento triennale fossero funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, le stesse avrebbero potuto essere retribuite a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con compensi in misura forfetaria.

Si segnala che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 191 è stato introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, con l'obiettivo di remunerare il personale per una serie di attività, fra le quali le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007); le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica svolte nell'avviamento alla pratica sportiva; le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; gli incarichi specifici del personale ATA; le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; la valorizzazione dei docenti.

Alla Scuola di alta formazione dell'istruzione, che si avvale del supporto di Invalsi e Indire, è demandata la definizione dei contenuti e della struttura dei percorsi di formazione di cui al comma 1 (comma 2).

Quanto ai contenuti della formazione continua di cui al comma 1, essi sono definiti con il decreto di natura regolamentare di cui al comma 8 (v. *infra*).

La Scuola di alta formazione, nello specifico, è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

a) verifica dei requisiti e, conseguentemente, accreditamento delle istituzioni chiamate ad impartire la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo 16-ter. A tal fine è prevista la possibilità di operare attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione;

¹⁹¹ Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 45 del presente *Dossier*.

- b) adozione delle linee di indirizzo relative ai contenuti della formazione in linea con gli *standard* europei;
- c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

In tema di accreditamento, si segnala altresì che, ai sensi del **comma 6**, sono individuati **i soggetti che non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua.** Si tratta dei seguenti: la Scuola nazionale dell'amministrazione, le Università, le Istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

Il comma 7 chiarisce che i soggetti che chiedono l'accreditamento devono vantare requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, individuati con direttiva del Ministro dell'istruzione. Nel definire i requisiti di accreditamento, l'atto di indirizzo deve prevedere espressamente: che la formazione dei docenti sia inclusa negli scopi statutari dell'ente che intende accreditarsi; che quest'ultimo possieda un'esperienza almeno quinquennale¹⁹² nelle attività di formazione in favore dei docenti in almeno tre regioni; la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. A seguito di una novella introdotta in prima lettura, rimane fermo l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, che pertanto non sono tenuti a chiedere un nuovo accreditamento. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

Ai sensi del **comma 3** la Scuola di alta formazione è altresì chiamata - nel testo risultante dalle modifiche apportate **in sede prima lettura** - a definire i specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.

¹⁹² A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, mentre nel testo del decreto legge l'esperienza richiesta era almeno decennale.

A sua volta, ogni autonomia scolastica è tenuta ad individuare, nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

Come precisato dal medesimo comma 3, la finalità è quella di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e - come aggiunto **nel corso dell'esame in prima lettura** - promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 107 del 2015 (che novella il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui al DPR n. 275 del 1999) - il **Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)** è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF è predisposto dalla istituzione scolastica (in particolare dal collegio dei docenti) con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è rivedibile annualmente. Il PTOF deve risultare coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, nonché riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) trova fondamento nel regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, di cui al DPR n. 80 del 2013, il quale, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art.6), prevede l'elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi. Successivamente, l'art. 1, comma 93, della legge n. 107 del 2015, ha previsto che si tenga conto, tra gli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico, del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel Rapporto.

Il medesimo regolamento di cui al DPR n. 80 del 2013 ha previsto, all'esito del procedimento di valutazione, la formulazione di **Piani di miglioramento** delle istituzioni scolastiche, consistenti in percorsi finalizzati a raggiungere i traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.

Con <u>nota n. 7904 del 2015</u>, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha fornito indicazioni ai fini della compilazione del RAV, nonché orientamenti per la formulazione dei Piani di miglioramento. Nella nota si specifica che il miglioramento è da intendere come processo dinamico, fondato sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.

Esso "fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione".

Ai sensi del **comma 4**, primo periodo, come anticipato, la partecipazione alla formazione in servizio di cui al comma 1 avviene, dall'anno scolastico 2023/2024, **su base volontaria**, atteso che il **carattere obbligatorio** riguarda i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto ai sensi del comma 8 (v. *infra*).

Onde incrementare l'accesso ai predetti percorsi di formazione, è previsto un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico all'esito positivo del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. A seguito delle modifiche intervenute in prima lettura, è stato previsto che tale incentivo economico sia quantificato nell'ambito di una forchetta compresa fra il 10 per cento e il 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Nello specifico, sono previste sia **verifiche intermedie** sia una **verifica finale**, effettuate dal citato comitato per la valutazione dei docenti (di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 297 del 1994, v. *supra*), che, in sede di valutazione finale, viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato previsto che tali verifiche debbano avere riguardo, in particolare, alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche.

Le verifiche intermedie hanno cadenza annuale e sono effettuate sulla base di una relazione presentata dal docente con riguardo al complesso delle attività formative realizzate nell'anno. La verifica finale è volta ad accertare che il docente abbia raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Nel caso in cui la verifica annuale o quella finale diano esito negativo, è consentita al docente la ripetizione della prova nell'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di "formazione obbligatoria assimilata", ai sensi del comma 1 del presente articolo. Tale espressione parrebbe volta a specificare che le richiamate verifiche saranno condotte anche con riferimento ai docenti per i quali (ai sensi del medesimo comma 1) tale attività formativa risulta obbligatoria.

Il comma 4 prevede altresì l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un **programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi** specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della Scuola di Alta formazione. Tale programma è elaborato sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'Invalsi, e include indicatori di *performance*, che sono declinati dalle

singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale¹⁹³, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto degli esiti del programma di monitoraggio e valutazione, in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di *performance*. È fatta comunque salva la progressione salariale di anzianità.

Il **comma 5, modificato in prima lettura,** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, **un Fondo per l'incentivo alla formazione.** Quanto alla relativa dotazione, essa è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni nell'anno 2027, 160 milioni nell'anno 2028, 236 milioni nell'anno 2029, 311 milioni nell'anno 2030 e 387 milioni a decorrere dall'anno 2031

A beneficiare di detta incentivazione sono i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance (di cui al comma 4), in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale (ai sensi del comma 8). Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata espunta la previsione che destinava l'incentivo agli insegnanti di ruolo che avessero svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Con riferimento agli oneri derivanti all'erogazione dell'incentivo collegato alla formazione in servizio ai sensi del comma in esame, essi sono stati modificati in prima lettura. Rispetto al testo iniziale del Governo, che li poneva a carico, in via prioritaria, dei risparmi conseguenti alla riduzione del contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura la copertura è assicurata, in parte, dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia al calo demografico e, in parte, dalle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Nello specifico, gli oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Più nel dettaglio, tali risparmi sono quantificati come segue: 10 milioni di euro nel 2026, 52

¹⁹³ Tale inciso è stato inserito **in prima lettura**.

milioni nel 2027, 118 milioni nel 2028, 184 milioni nel 2029, 250 milioni nel 2030 e 316 milioni a decorrere dal 2031.

I restanti oneri sono coperti tramite riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nello specifico, a tale Fondo sono imputati euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni nell'anno 2027, 42 milioni nel 2028, 52 milioni nel 2029, 61 milioni nel 2030 e 71 milioni dall'anno 2031.

In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia.

La disposizione stabilisce inoltre che la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. È affidato al Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, il compito di effettuare, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Gli esiti sono indi trasmessi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento (v.infra).

Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia, è peraltro consentito al dirigente scolastico di presentare richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale, che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini dell'attività di monitoraggio.

Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite con cadenza annuale previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge n.234 del 2021, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.

Con tale decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è, fra l'altro, rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione

di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del DL n.112 del 2008 (conv., con modif., dalla legge n.133 del 2008).

Tale disposizione da ultimo citata dispone in ordine ad un piano programmatico di interventi "volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico".

La disposizione introduce una sorta di clausola di salvaguardia qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, che fa scattare una razionalizzazione del contingente di personale del potenziamento.

In tal caso, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima (di cui al quarto periodo), al solo contingente del potenziamento e l'accertamento effettuato è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali sono apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato altresì introdotto il comma 5-bis, recante novelle all'articolo 1 della legge n.234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022). Al riguardo, due novelle riguardano il richiamato comma 335, che demanda ad un decreto annuale del Ministro dell'istruzione, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, la rilevazione, fra l'altro, del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Nello specifico, si precisa che tale rilevazione riferita al personale cessato o che abbia chiesto di cessare dovrà distinguere fra posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno.

Al medesimo decreto è affidato altresì il compito di rilevare il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (con riferimento ai contenuti del comma 344, relativo all'istituzione di classi in deroga, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 47).

Viene inoltre introdotto, al medesimo articolo 1 della legge di bilancio per il 2022), il comma 335-bis, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di accertamento (di cui al precedente comma 335) è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente decreto.

Ai sensi del comma 8, i contenuti della formazione continua di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato precisato che per la verifica intermedia e finale (di cui al comma 4) sono previsti criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica

Alla contrattazione collettiva è invece rimessa la definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione. Nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale, in sede di prima applicazione, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B (introdotto nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall'Allegato 3 al provvedimento in esame).

Tale Allegato, volto a disciplinare la **fase transitoria**, stabilisce quanto segue.

Ouanto ai vincoli:

- il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è stabilito dal comitato per la valutazione dei docenti nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4 (cioè integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico);
- il medesimo comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione. La norma richiede che l'incentivo salariale sia attribuito in modo selettivo e precisa che esso è riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Nel corso dell'esame in prima lettura:
- i) è stata espunta la previsione che circoscriveva a non più del 40 per cento dei docenti l'incentivo salariale;

ii) è stato stabilito che in via di prima applicazione l'incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto salariale di anzianità del docente incentivato;

- il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;
- si dispone che, in ogni caso, sia corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa;
- si stabilisce che il Fondo per l'incentivo alla formazione (di cui all'articolo 16-ter, comma 5, v. *supra*) sia ripartito, con cadenza annuale, tra le istituzioni scolastiche statali, con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- a conferma della volontà di attribuire un carattere selettivo all'incentivazione retributiva, si dispone che quest'ultima non possa essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. Si precisa che la violazione di tale vincolo determina responsabilità dirigenziale.

Quanto ai contenuti dei percorsi formativi incentivati, che essi constano delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche.

In proposito si precisa che tale attività deve porsi come prosecuzione rispetto alle competenze e alle conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria;

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio.

In proposito si richiamano le modalità delineate all'articolo 16-ter, comma 1, ai sensi del quale è introdotta una formazione obbligatoria, nell'ambito dell'orario di lavoro, che si incentra sulle competenze digitali e sull'uso critico e responsabile degli strumenti digitali;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, di determinati contenuti specifici, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale.

Nello specifico, si tratta dei seguenti contenuti: approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento; strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei; governance della scuola: teoria e pratica; leadership educativa; staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica; l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili; continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo; potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni; profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche; tecniche della didattica digitale.

Sempre nell'Allegato B si precisa infine che le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nelle ore aggiuntive. Nell'ambito del

monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Il **comma 9** dell'articolo 16-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'erogazione della formazione ¹⁹⁴, quantificati in: i) complessivi 17.256.575 euro per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024; ii) complessivi 41.218.788 euro per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024; iii) complessivi 87.713.044 euro per gli anni 2025 e 2026; 43.856.522 euro per l'anno 2027; 43.856.522 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Come si precisa nella Relazione tecnica, la stima della spesa della formazione è stata determinata, per la scuola dell'infanzia e primaria, considerando che ogni docente svolga 15 ore di formazione l'anno in corsi (il cui costo è pari a 2.541 euro) a cui possano partecipare fino a 25 docenti, con una spesa *procapite* pari a 101,64 euro.

Quanto alla formazione nella scuola secondaria di I e II grado, la stima è determinata considerando che ogni docente svolga 30 ore di formazione l'anno e che ad ogni corso (il cui costo è pari a 5.082 euro) possono partecipare al massimo 25 docenti, con una spesa per docente pari a 203.28 euro.

Ai predetti oneri si provvede: i) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; ii) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020; iii) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107¹⁹⁵, e quanto a euro 3.856.522 per il medesimo anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18

.

¹⁹⁴ Quanto agli oneri connessi al riconoscimento dell'elemento retributivo accessorio una tantum di carattere incentivante riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo, si rinvia al comma 5

¹⁹⁵ Autorizzazione di spesa originariamente disposta per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.

dicembre 1997, n. 440¹⁹⁶; iv) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cfr. *supra*);

¹⁹⁶ Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Articolo 45 (Valorizzazione del personale docente)

L'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente.

In questa prospettiva, l'articolo in commento opera in una duplice direzione:

i) innanzitutto, con il comma 1, lett. a), si modifica l'art. 1, comma 593, della L. 205/2017, aggiungendo un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell'impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, istituita dall'art. 1, comma 592, della medesima L. 205/2017. Tale criterio e indirizzo è, per l'appunto, la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato introdotto l'ulteriore criterio di valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui all'art. 1, comma 345, della legge n. 234 del 2021¹⁹⁷.

Il **FOM** è attualmente disciplinato dall'art. 40 del <u>CCNL</u> relativo al comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018. Si tratta di un fondo unico entro cui confluiscono una serie di risorse, previste sia dalla legge che dai contratti collettivi.

L'art. 1, comma 592, della L. 205/2017 ha istituito all'interno dello stesso, come anticipato, una sezione destinata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 593 dell'art. 1, novellato dalla disposizione in commento, fissa già due criteri e indirizzi per la contrattazione: a) valorizzazione dell'impegno in attività di

¹⁹⁷ Si ricorda che il richiamato art. 1, comma 345, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento, siano definiti gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole che possono istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81. Il medesimo decreto definisce altresì le soglie degli indicatori al di

sotto o al di sopra delle quali opera la deroga, i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi beneficiarie della deroga, nonché la quota massima dell'organico del personale docente da destinare a tali classi con conseguente individuazione del numero delle classi.

formazione, ricerca e sperimentazione didattica; b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Si ricorda, peraltro, che un intervento simile a quello qui descritto, ma con una localizzazione territoriale più circoscritta, è stato già operato dal legislatore con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 770, della legge n. 234/2021), la quale, al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La stessa disposizione ha previsto che, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse in parola sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.

- ii) in secondo luogo, con il comma 1, lett. b), al fine di assicurare la pronta attuazione della disciplina, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale alle nuove finalità sia destinata una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto per l'apposita sezione del FOM di cui all'art. 1, comma 592, della L. 205/2017. Entro il 30 giugno 2022, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica.
- iii) le disposizioni del comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, (mediante novella all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015) sono finalizzate a consentire dall'anno scolastico 2022/2023 alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, individuate su base regionale secondo parametri, criteri e modalità stabiliti da apposito decreto interministeriale (cfr. infra), di avvalersi dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due docenti nel caso di semi esonero.

I dirigenti delle istituzioni scolastiche esercitano la suddetta facoltà, mediante richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dei docenti che coadiuvano i dirigenti medesimi in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 1,

comma 83, della legge n. 107 del 2015^{198} e dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001^{199}).

Ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, è autorizzata la spesa nel limite di **5 milioni di euro per l'anno 2022** e di **12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, a valere sulle risorse iscritte nel FOM (cfr. *supra*).

Tale limite di spesa è vincolante ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dei suddetti parametri, criteri e modalità, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

¹⁹⁸ Il richiamato art. 1, comma 83, prevede che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.

¹⁹⁹ Il richiamato art. 25, comma 5, (per quanto di rilievo in questa sede) prevede che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente possa avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Articolo 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

L'articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis). Nel corso dell'esame in prima lettura sono state apportate modifiche, la principale delle quali è diretta a prevedere che la prova scritta sia articolata in quesiti con risposta aperta, in luogo di una prova strutturata consentita sino al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge.

L'intervento normativo si articola attraverso una serie di novelle, apportate dall'**unico comma** dell'articolo in commento all'**art. 59** del suddetto <u>D.L. 73/2021</u>, recante "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente"²⁰⁰.

La **relazione illustrativa** rileva che la disposizione introduce **modifiche** relativamente alle modalità semplificate **necessarie ad assicurare la cadenza annuale** dei concorsi ordinari per il personale docente, di cui al comma 10 dell'art. 59 del D.L 73/2021.

La disciplina posta dal comma 10 dell'art. 59 prevede che le prove dei concorsi si svolgano secondo modalità semplificate rispetto alla legislazione vigente, e, inoltre, con frequenza annuale, anziché biennale come avveniva precedentemente. Nello specifico, le semplificazioni sono: alla lettera a), la prova sostitutiva della prova scritta; alla lettera b), la prova orale; alla lettera c), la valutazione dei titoli; alla lettera d) la formazione delle graduatorie. Per un approfondimento sul suddetto art. 59 del D.L. 73/2021, nel suo testo previgente, si rimanda all'apposita scheda del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato).

A) La **prima novella** in esame, che interviene sul citato **comma 10**, lettera a), primo periodo, dell'art. 59 - in relazione alle **prove dei concorsi ordinari per il personale docente** per la scuola dell'infanzia, primaria

²⁰⁰ In relazione alla **ripartizione formale** del **testo in esame**, si osserva che l'unico comma dell'art. 46, almeno nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, è composto dalla **lettera a**), ripartita nei numeri 1), 2) e 3) e dalle **lettere b**), **e**), **f**) e **g**) composte ciascuna di una novella al suddetto art. 59, **mancando** quindi, dopo la lettera b), le seguenti (e intermedie) **lettere c) e d**). Nella relazione illustrativa, invece, la numerazione è progressiva.

e secondaria per i posti comuni e di sostegno banditi con frequenza annuale – nel testo risultante a seguito dell'approvazione in prima lettura, prevede, nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo (cfr. *infra*), una **prova scritta con più quesiti a risposta aperta** per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare celerità all'espletamento delle prove concorsuali e al fine di contenere il numero di candidati che sostengono la predetta prova scritta, a seguito di modifica intervenuta in prima lettura, è stata contestualmente prevista la possibilità che sia introdotta una prova preselettiva. A tal fine, entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale che sarà bandita ai sensi del comma in esame, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso a ciascuna prova concorsuale potrà essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva;

- B) La seconda novella, che interviene sul comma 10, lettera b), del medesimo art. 59, integra la previsione, finora vigente, di una prova orale senza ulteriori specificazioni, con la precisazione che, in questa prova, "si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche", nonché secondo la formulazione risultante a seguito dell'esame in prima lettura "l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico".
- C) La **terza novella** inserisce, dopo la lettera d) dello stesso art. 59, **comma 10,** la **lettera d-bis)**.

Si ricorda, preliminarmente, che la lettera c) dell'art. 59, comma 10, prevede, come terza delle modalità semplificate di svolgimento dei citati concorsi – la quale concorre con le altre previste alle lettere a), b) e d) dello stesso articolo – la "**valutazione dei titoli**". Segue, quindi, la lettera d) del medesimo comma 10, che prevede la "**formazione della graduatoria** sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c) (cioè sulla base della prova sostitutiva della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli), nel limite dei posti messi a concorso".

Ora, la terza novella in commento aggiunge, alle citate prime 4 modalità (semplificate) di svolgimento dei concorsi, una quinta -

contraddistinta dalla **lettera d-***bis*), del comma 10 dell'art. 59 - che prevede la **formazione della graduatoria dei soggetti**, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle citate lettere a) b) e c), in applicazione del (**modificato**) **comma 4** dell'art. 5 e del (**nuovo**) art. 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Si ricorda che il citato art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 regola i requisiti di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per i posti comuni e per quelli di sostegno. In particolare, il comma 4 del predetto art. 5, così come sostituito art. 44, comma 1, lettera e) del presente provvedimento alla cui scheda di lettura si rinvia - prevede che la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999. Si rileva, al riguardo - come segnalato in sede di commento all'articolo 43 del presente decreto (si veda in proposito la relativa scheda di lettura) - che parrebbe prospettarsi un tema di coordinamento fra il comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. n.59 del 2017, così come novellato, e l'articolo 59, comma 10-bis, del DL n.73/2021 - peraltro richiamato esplicitamente dal comma 1, lettera e), del presente articolo 47 (v.infra) - che pone una riserva in favore dei docenti che hanno maturato i richiamati tre anni di servizio nei dieci (e non cinque) anni precedenti. Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

Per quanto concerne, poi, il **nuovo art. 18-bis** del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, **introdotto dall'art. 44, comma 1, lettera i) del presente provvedimento - alla cui scheda di lettura si rinvia -** esso è relativo **alle norme transitorie** per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo in relazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico.

D) La **quarta novella** in commento aggiunge, dopo il comma 10 dell'art. 59 del D.L. 73/2021 il **comma 10.1**.

Nello specifico, il **nuovo comma 10.1** prevede che la redazione dei **quesiti della prova scritta** di cui al precedente **comma 10**, anche a titolo oneroso, è assegnata ad una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi **entro il 10 giugno 2022**, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al medesimo articolo 59 (modificato dal provvedimento in esame), propone al Ministero dell'istruzione

l'adozione di **linee guida** sulla metodologia di redazione dei quesiti, affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che ad una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione – chiosa il comma 10.1 – non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

E) La **quinta novella** aggiunge, dopo il comma 10-bis, il **comma 10-**ter dell'art. 59 del d.l. 73 del 2021.

Si ricorda, preliminarmente, che il **comma 10-bis** dell'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che i bandi dei concorsi di cui al precedente comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2021 (avvenuta il 25 luglio 2021), prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della <u>legge n. 124 del 1999</u> (che prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). La predetta riserva vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Nello specifico, il nuovo **comma 10-ter** dell'art. 59 prevede che, **ferma restando la riserva di posti** di cui al precedente comma 10-bis, **i vincitori del concorso** inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d) – ossia nella graduatoria formata sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 10, nel limite dei posti messi a concorso - **sono immessi in ruolo con precedenza** rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis) – i quali, come detto, sono i soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, in relazione alla scuola secondaria - che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

F) La sesta novella sopprime il comma 12 dell'art. 59 del d.l. 73 del 2021.

Si ricorda che il suddetto **comma 12 dell'art. 59** - soppresso dalla disposizione in commento - prevede che, con **decreto del Ministro dell'istruzione** da adottare

entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 (avvenuta il 26 maggio 2021), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, siano disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 1, comma 115, della legge n. 107 del 2015, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il predetto decreto ministeriale non risulta essere stato adottato.

Si ricorda, altresì, in proposito, che il **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR) prevede, specificamente, la **Riforma del sistema di reclutamento dei docenti** (M4C1-R.2.1-3,10,14) (a titolarità del Ministero dell'istruzione) - al quale dà attuazione l'articolo 43 del presente decreto (alla cui scheda di lettura si rinvia) - la quale prevede, quale primo **traguardo** da raggiungere, **entro giugno 2022**, **l'entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti**, che mira a istituire un **nuovo modello di reclutamento dei docenti**, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. È, poi, previsto un **successivo traguardo**, da raggiungere **entro la fine del 2023**, che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. È disposto, infine, l'obiettivo, da raggiungere **entro la fine del 2024**, che prevede almeno 70.000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.

G) La **settima** e ultima **novella** all'art. 59 del d.l. 73 del 2021, prevede l'aggiunta di un nuovo **comma 21-***bis* a tale articolo.

Il nuovo comma 21-bis dell'art. 59 dispone che, con riferimento ai soggetti di cui al (nuovo) art. 18-bis del decreto n. 59 del 2017 (introdotto dall'art. 44 del presente provvedimento e recante norme transitorie – valide sino al 31 dicembre 2024 - per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo, per i posti comuni di docente di scuola secondaria e per i posti di insegnante tecnico pratico, in relazione a coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale), la citata disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis) del medesimo art. 59 - che prevede la formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso – cessi di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.

Articolo 47 (Misure per l'attuazione del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione)

L'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare: 1) della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR (comma 1); 2) dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2); 3) di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"); 4) del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026 (comma 4).

Più in dettaglio, il **comma 1** istituisce il **Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR**, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle scuole. Tale compito è assolto insieme alle *équipe* formative territoriali, già esistenti, e sotto il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione.

Si ricorda che le **équipe formative territoriali** sono state costituite ai sensi dell'art. 1, comma 725, della L. 145/2018. La disposizione in parola – come novellata dall'art. 1, comma 970, della L. 178/2020 – prevede che al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le *équipe* formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al PNSD, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Le azioni contemplate nel PNSD hanno una ampia convergenza con le misure di digitalizzazione previste dal PNRR.

Ai fini della costituzione del Gruppo, per ciascuno degli anni scolastici compresi fra l'a.s. 2022/2023 l'a.s. 2025/2026 l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione individua - sulla base delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura - un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 (in luogo degli originari 85) e un

numero fino a un massimo di 5 (in luogo degli originari 3) dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.

Il testo risultante a seguito dell'approvazione in prima lettura prevede altresì che, per le suddette finalità e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al PNRR, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il **Ministero dell'istruzione**, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga - ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001²⁰¹ - a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un **contingente di esperti**, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione. Ai predetti esperti spetta un compenso fino a un importo massimo di 70.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il **limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui**.

Al comma 5, a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 risulta pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ed euro 1.885.344 per l'anno 2026, e si dispone che alla relativa copertura si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 1-***bis*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiunge il **criterio dello spopolamento per l'istituzione di classi in deroga** alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81, e **differisce al 15 luglio 2022 il termine finale per l'adozione, in sede di prima attuazione, del decreto** di individuazione delle scuole che possono istituire classi in deroga. Tali interventi normativi sono effettuati mediante novella all'art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

Tali misure sono finalizzate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla **Riforma 1.3**, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, nell'ambito della Missione 4, Componente 1 ("Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione").

disposizione medesima.

Il richiamato art. 7, comma 6, prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di presupposti di legittimità determinati dalla

In particolare, la Riforma 1.3 consente di ripensare all'organizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo di fornire soluzioni concrete a due tematiche: la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Ciò consentirà di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata.

Il richiamato art. 1, comma 344, autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81. Il secondo periodo - oggetto di novella - dispone che la predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica - nonché (per effetto della disposizione in esame) di spopolamento - individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Il comma 345 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022 (termine che la disposizione in esame differisce al 15 luglio 2022) - siano definiti gli indicatori di *status* sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica, nonché (per intervento della disposizione in esame) di spopolamento, da utilizzare per individuare le scuole che possono istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81. Il medesimo decreto definisce altresì le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga, i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi beneficiarie della deroga, nonché la quota massima dell'organico del personale docente da destinare a tali classi, con conseguente individuazione del numero delle classi.

Il comma 2 amplia i casi in cui è possibile fare ricorso alle procedure di acquisto e di affidamento dei contratti, derogatorie rispetto alla normativa vigente, previste dall'art. 55, comma 1, lett. b), del D.L. 77/2021.

L'art. 55 del D.L. 77/2021 ha introdotto alcune misure di semplificazione volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR. Nello specifico, il comma 1, lett. b), prevede <u>due tipologie di semplificazioni</u>: 1) le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'art. 1, commi 449 e 450, della **L. 296/2006** – cioè, rispettivamente, le **convenzioni-quadro** e il **mercato elettronico della pubblica amministrazione** – possono procedere anche in deroga alla citata normativa; 2) i **dirigenti scolastici** sono abilitati a operare anche in **deroga** alla disciplina di cui all'art. 45, comma 2, lettera a), del <u>Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, che, in via ordinaria, limita l'esercizio delle loro competenze nel caso di superamento</u>

della soglia di 10.000 euro, affidando al Consiglio di istituto il compito di determinare criteri e limiti.

Nel **testo anteriore** alla novella qui in commento, l'art. 55, comma 1, lett. b), **limitava** l'utilizzabilità di queste previsioni derogatorie agli interventi volti al "contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR". L'**intervento in esame**, invece, **amplia** in modo significativo tale perimetro, estendendolo "agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'art. 24 del D.L. 152 del 2021 che ha previsto il ricorso alla figura del concorso di progettazione (prevista dal Codice dei contratti pubblici, Titolo VI, Capo IV), con alcune peculiari deroghe, al fine di attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Si tratta della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica") con una spesa totale di 800 milioni di euro.

Nel rinviare al relativo <u>dossier</u> per la disamina della disciplina posta dall'art. 24, la disposizione qui in commento apporta, in ordine, **modifiche** all'impianto vigente:

- 1) la possibilità per gli enti locali di procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, già prevista ove l'intera procedura non si concluda entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, è estesa anche ai casi di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità;
- 2) si innalza da 2.340.000,00 a 2.640.000,00 lo stanziamento complessivo per il compenso destinato alle Commissioni giudicatrici dei progetti; tale incremento come evidenziato dalla relazione tecnica è direttamente correlato all'aumento dei progetti da valutare di cui al punto successivo;
- 3) si introduce la **possibilità** di **autorizzare un numero più ampio di progetti** relativi all'investimento 1.1. della Missione 2, Componente 3, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. Come spiegato nella relazione illustrativa, "in questo modo, è possibile garantire il

- raggiungimento del *target* europeo anche in presenza di possibile mancata attuazione di alcuni interventi";
- 4) si dispone come evidenziato dalla relazione tecnica un incremento di euro 1.625.000,00 per i premi ai progettisti del secondo grado del concorso di progettazione, anche qui alla luce dell'aumento dei progetti autorizzabili di cui al punto precedente;
- 5) rispetto al testo originario, a seguito delle modifiche intervenute in prima lettura, si è disposto di incrementare da 62.824.159,15 euro a 82.824.159,15 euro l'importo da trasferire dal Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche, e agli enti locali, per gli interventi di edilizia scolastica, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

Si segnala, a margine, che lo scorso 2 maggio sono state diramate dal Ministero dell'Istruzione le <u>Linee guida orientative per gli ambienti di apprendimento e per la didattica</u> che saranno alla base del concorso di progettazione delle nuove scuole.

Il **comma 4**, per il periodo 2022-2026, **vincola** una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione, alla realizzazione degli stessi: ciò al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano.

Si tratta, in particolare, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della L. 107/2015; all'articolo 1, comma 140, della L. 232/2016; all'articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017; all'articolo 1, comma 95, della L. 145/2018; all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della L. 160/2019; agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del D.L. 104/2020.

Nella relazione tecnica si legge, poi, che "le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei target PNRR, anche attraverso il finanziamento di interventi in overbooking che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR, sempre nei limiti delle risorse disponibili in bilancio".

A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati inseriti nell'articolo in esame i **commi da 6 a 10** a che recano **varie disposizioni in materia scolastica**.

Il **comma 6** reca misure relative all'incarico di **presidente dell'INDIRE** (Istituto nazionale documentazione innovazione e ricerca educativa) da applicare **nelle more dell'adeguamento dello statuto** dell'Istituto medesimo

Nello specifico, per l'intera durata dell'incarico:

- se l'incarico è svolto a tempo pieno, il presidente qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario è collocato nelle posizioni di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. In tale ipotesi, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE;
- se l'incarico non è a tempo pieno, il presidente qualora dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario lo svolge conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza essere collocato in una delle predette posizioni (fuori ruolo, aspettativa o comando). In tale ipotesi, il presidente conserva il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

Il **comma 7** (mediante novella all'art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l'anno 2021) dispone che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni **uguale o superiore a 500 unità**, **ridotto fino a 300 unità** per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi.

Il comma dispone altresì che resti fermo quanto disposto dall'articolo 19quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di **mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici**. Dispone, inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che **non** devono derivare **situazioni di esubero di personale**.

Il richiamato art. 19-quater prevede che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. E' previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2024/2025.

Il **comma 8** apporta modificazioni all'art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, in materia di **reclutamento del personale docente di religione cattolica**.

In particolare, si prevede che:

- il concorso che (ai sensi del comma 1 dell'art. 1-bis) il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, sia destinato a coprire il 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica anziché la totalità dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024:
- (mediante sostituzione del comma 2 dell'art. 1-bis) il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire, contestualmente al predetto concorso, una **procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica** che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2.²⁰² e 4.3²⁰³ del DPR n. 175 del 2012, dell'**idoneità**

²⁰² Il DPR n. 175 del 2012 reca "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012". Il richiamato punto 4.2, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica, richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati: "4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito: a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.; b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano. L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master

rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Alla suddetta procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.

Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il comma, infine, affida a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione del **contenuto del bando**, dei termini di presentazione delle istanze, delle modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché della composizione della commissione di valutazione. Il medesimo decreto prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli **oneri delle procedure a carico dei partecipanti**.

I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.

Il comma 9 dispone la proroga, dal 31 agosto 2022 al 31 agosto 2023, della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 233 del 1999, di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ha previsto il CSPI quale organo collegiale di livello centrale con funzioni di proposta e consultive in materia di istruzione.

di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana".

Il richiamato punto 4.3 prevede che i titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. (cfr. Nota precedente) siano richiesti a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e detta una disciplina transitoria fino al termine dell'anno scolastico 2016/2017. Inoltre, dispone che a far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli richiesti fino all'anno scolastico 2017/2018 e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016/17. Infine, fa salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

Il Consiglio è formato da 36 componenti, dei quali: 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione; 15 sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; 3 sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

E' inoltre integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano. La durata in carica del CSPI è di 5 anni.

La prima proroga - al 31 agosto 2021 - della componente elettiva del CSPI è stata disposta dall'art. 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 22 del 2020 con riferimento alla scadenza naturale dell'organo che sarebbe intervenuta il 31 dicembre 2020 (il CSPI è infatti stato costituito con DM n. 980 del 31 dicembre 2015).

La lettera *h*) dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva disposto una ulteriore proroga dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022, per ragioni di emergenza sanitaria.

Come specificato nella Relazione tecnica, la proroga in esame al 31 agosto 2023 "è finalizzata a dare celere ed efficace attuazione ai provvedimenti necessari per la realizzazione delle misure del PNRR. Infatti, l'attuale scadenza della componente elettiva del CSPI stabilita al 31 agosto 2022 rischia di rallentare le tempistiche per l'adozione dei provvedimenti in materia di istruzione. Inoltre, è importante considerare che l'iter procedurale potrebbe pregiudicare lo svolgimento delle attività inerenti al corretto avvio dell'anno scolastico".

Il **comma 10** dispone la **integrazione delle graduatorie** di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*), e comma 15, lettera *c*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, **con i candidati risultati idonei** per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

La suddetta integrazione è effettuata nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda che i commi da 10 a 13 dell'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno introdotto disposizioni – valide a regime – volte a semplificare le modalità

di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il richiamato art. 10, lett. d), prevede la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.

I commi da 14 a 19 del medesimo art. 59 hanno stabilito l'applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2021/2022.

Il richiamato art. 15, lett. c), prevede la formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.